



In vigore la Legge di Bilancio 2019: novità per le professioni sanitarie

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (l. 145/2018), in vigore da ieri, la quale - tra le molte disposizioni - contiene anche alcune importanti novità in materia di professioni sanitarie.

In particolare, infatti, i commi da 537 a 542 della predetta legge si preoccupano di dare alla Legge Lorenzin una sostanziale "disciplina transitoria", nonché di risolvere dubbi interpretativi e difficoltà operative riscontrate con riferimento alle professioni di educatore professionale e di massofisioterapista.

Abilitazione alle professioni sanitarie (co. 537-538).

Come sopra anticipato, la Legge di Bilancio 2019 introduce una disciplina transitoria rispetto all'istituzione dei nuovi Albi delle professioni sanitarie operata dalla Legge Lorenzin (l. 3/2018).

Infatti, la Legge, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, consente a coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento da istituire (con decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tale disposizione ha diviso in due il giudizio degli esperti del settore preoccupati, da un lato, di evitare una sorta di sanatoria di pregressi fenomeni di abusivismo e, dall'altro, di salvaguardare eventuali operatori sanitari legittimamente impiegati in passato, che oggi, tuttavia, a causa della stratificazione normativa, non potrebbero iscriversi ai neo-costituiti Albi professionali (quantomeno non senza rilevanti ostacoli e dubbi interpretativi).

Ed infatti, la Legge di Bilancio non sembra operare distinzioni tra i lavoratori che abbiano maturato la predetta anzianità (di 36 mesi nell'arco di 10 anni):

- possedendo un titolo idoneo all'iscrizione all'Albo professionale,
- oppure, possedendo un titolo abilitante non idoneo per la predetta iscrizione,
- ovvero, in assenza di titoli e, quindi, in regime di "abusivismo".

Sulla base del tenore letterale della norma, infatti, tutti i lavoratori di cui sopra potrebbero essere iscritti nell'elenco provvisorio.

A tal proposito, tuttavia, si segnala che - con l'accoglimento dell'Ordine del giorno della Camera dei Deputati n. 9/1334-B/5 - il Governo si è impegnato "*ad assumere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a (...) impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione*".

È possibile, pertanto, che tali timori siano fugati mediante un futuro intervento normativo che chiarisca ulteriormente le condizioni per l'iscrizione negli elenchi di cui sopra.



Disposizioni relative alla professione di Educatore Professionale (co. 539-540).

La suddetta disciplina transitoria incide anche sulla spinosa questione degli educatori professionali.

Come già evidenziato con precedente [news](#), infatti, la Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017) ha istituito la figura dell'Educatore Socio Pedagogico (classe di laurea L-19), distinguendola da quella, preesistente, di Educatore Socio Sanitario (classe di laurea L/SNT2).

In tal modo, si è acuito il problema dei cd. educatori senza titolo, i quali, seppur ad esaurimento, continuano tuttora ad operare presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie; era forte, infatti, la preoccupazione che, a seguito della creazione dell'Albo professionale, le prestazioni di tali lavoratori costituissero una forma di esercizio abusivo della professione.

Ciò posto, per effetto della nuova disciplina, tali operatori potranno iscriversi negli appositi elenchi tenuti dagli Albi professionali, così trovando una più specifica collocazione tecnico-giuridica, senza tuttavia maturare alcun diritto ad incrementi retributivi, atteso che, ai sensi del comma 540 della Legge di Bilancio 2019, l'iscrizione nei predetti elenchi *"non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

La Legge di Bilancio, inoltre, contiene una disposizione specifica relativa agli Educatori Professionali Socio Sanitari, stabilendo in particolare che *"i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016 (...), ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3"*.

In tal modo, è stato risolto ogni dubbio interpretativo circa l'idoneità di tali titoli regionali ai fini dell'iscrizione all'Albo per gli Educatori Professionali Socio Sanitari.

Norme su massaggiatori e massofisioterapisti (co. 542).

Infine, la Legge di Bilancio 2019 abroga l'art. 1 della l. 403/1971, ai sensi del quale *"la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente"*. Per effetto di tale abrogazione, non è più possibile attivare nuovi corsi per massofisioterapisti, ma i lavoratori già diplomati (qualora possano vantare la suddetta anzianità di almeno 36 mesi nell'arco degli ultimi 10 anni) potranno iscriversi nell'elenco speciale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e ciò a prescindere dal possesso di un titolo triennale - che, trattandosi di un diploma equipollente a quello di fisioterapista ai sensi del d.m. 27 luglio 2000, consentirebbe addirittura l'iscrizione all'Albo - ovvero biennale, il quale, di per sé, non legittimerebbe lo svolgimento di una professione riabilitativa (cfr. precedente [news](#)).